

ASSOCIAZIONE ASSISTENTI CARCERARI DI SAN VITTORE MARTIRE DI VARESE

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata "Associazione assistenti carcerari di San Vittore Martire di Varese", con sede in Varese, Piazza Canonica n. 8, quale espressione della comunità Ecclesiale varesina.

L'Associazione assistenti carcerari di San Vittore Martire di Varese è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 2

L'Associazione assistenti carcerari di San Vittore Martire di Varese, più avanti per brevità chiamata "Associazione" è apolitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di solidarietà sociale ed è caratterizzata da democraticità della struttura e dalla elettività e gratuità delle cariche associative.

L'associazione si avvale, per il raggiungimento dei suoi fini, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ARTICOLO 3

Scopo primario dell'associazione è quello di fornire gratuitamente le proprie prestazioni a vantaggio dei detenuti, ex detenuti e dei loro familiari, con particolare riguardo ai detenuti ed ex detenuti della Casa Circondariale di Varese.

In particolare l'associazione provvede a:

- a) visitare i carcerati, assistere loro ed i familiari, adoperarsi per facilitare il loro reinserimento nella società, nonché assistere i dimessi dal carcere;
- b) raccogliere i mezzi economici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) stabilire collegamenti e coordinamenti con enti e associazioni similari e comunque aventi per scopo l'assistenza carceraria e post carceraria nonché con enti pubblici e privati aventi per scopo l'assistenza in genere;
- d) collaborare con organi statali, centrali e periferici, con particolare riguardo a quelli giudiziari, gli enti locali e regionali e l'ispettorato generale dei Cappellani, i Cappellani e tutte le istituzioni che si occupino dei problemi di assistenza carceraria al fine di svolgere un'azione coordinata nel settore;
- e) studiare i problemi riguardanti l'assistenza carceraria e post carceraria allo scopo di contribuire alla formulazione di nuove norme legislative in materia carceraria.

L'Associazione potrà svolgere le attività patrimoniali, economiche e finanziarie consentite, utili o comunque opportune per il raggiungimento e nei limiti dei propri scopi.

ARTICOLO 4

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione prestando in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività di volontariato.

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto della medesima con provvedimento motivato. In caso di rigetto l'aspirante socio potrà, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, presentare ricorso all'Assemblea.

ARTICOLO 5

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari: sono coloro che prestano gratuitamente la loro attività di volontariato sono investiti dell'elettorato attivo e passivo e sono obbligati al versamento della quota associativa annuale;

- b) soci onorari: sono considerati 'testimonial', ovvero persone che per il loro illustre passato, e/o per essere nel presente titolari di cariche pubbliche o istituzionali, dimostrano interesse per l'associazione e ne condividono gli ideali; non hanno l'obbligo di versare le quote annuali, ma hanno il diritto di informazione.

Oltre ai soci, possono partecipare in qualità di sostenitori, gli amici e i simpatizzanti della associazione, che, non essendo soci, non sono investiti dell'elettorato attivo e passivo, e non hanno l'obbligo di versare le quote annuali, ma che, tuttavia, partecipano alla vita dell'associazione e ne condividono gli ideali; a tali soggetti è attribuito un diritto di informazione, e sono iscritti in un apposito registro separato da quello degli associati.

ARTICOLO 6

Tutti gli aderenti all'Associazione, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi a sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 7

La partecipazione all'associazione si intende a durata illimitata, subordinatamente al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti, istituita al fine di coprire i costi delle polizza assicurativa contro i rischi infortunistici e per il perseguimento degli scopi associativi.

La qualità di socio non è trasferibile, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

ARTICOLO 8

La qualifica di associato si perde:

- a) per volontarie dimissioni da presentarsi in forma scritta;
- b) per morosità;
- c) per esclusione
- d) per decesso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di fatti che non consentono la prosecuzione della propria opera nell'ambito dell'Associazione, o che violano norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9

L'Associazione deve istituire il libro soci, tenuto a cura del Segretario, in cui devono essere iscritti tutti i nominativi dei soci fondatori e dei soci ordinari, con dati anagrafici completi e domicilio, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica qualora comunicati al Segretario; i nominativi dei volontari per i quali è stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'art. 6. L'Associazione deve altresì istituire il registro dei soci onorari e dei sostenitori, tenuto anch'esso a cura del Segretario, con le stesse modalità e contenuti previsti per il libro soci.

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Provirati se eletto dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo un rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e/ bilancio consuntivo;
- b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate almeno 10 giorni prima dell'adunanza, mediante invio di lettera non raccomandata, fax, o e-mail ai recapiti forniti dai Soci come risultanti da libro soci e avviso, affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi non sono ammesse più di due deleghe pro capite. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto di gestione e/o il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina, tra i Soci, del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) ha facoltà di revocare, qualora sussistano gravi e fondate ragioni, il Consiglio Direttivo;
- e) determina ogni anno, in sede di riunione per l'approvazione del rendiconto, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura e la data di versamento della quota associativa annuale;
- f) discute ed approva gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) decide sulla decadenza dei soci nei casi di ricorso di cui all'art. 4 ed all'art. 8 del presente Statuto;
- h) può nominare un Collegio dei Probiviri;
- i) discute e decide su ogni argomento posto all'Ordine del giorno.

ARTICOLO 15

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione non sono ammesse più di due deleghe pro capite.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, tutti Soci, dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta, fax, o e-mail ed avviso, affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) nomina il Tesoriere ed il Segretario;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- f) conferisce procure generali e speciali, a mezzo del proprio legale rappresentante;
- g) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- h) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci come previsto all'art. 4;
- i) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

ARTICOLO 19

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; il Consiglio potrà in ogni caso convocare un'apposita assemblea per la nomina dei nuovi membri.

ARTICOLO 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 21

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, della predisposizione del rendiconto annuale, è autorizzato, al pari del Presidente, alla riscossione delle entrate dell'Associazione ed a rilasciarne quietanza; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

ARTICOLO 22

Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa e della tenuta del libro dei soci e del registro dei soci onorari e dei sostenitori. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale per la loro approvazione, da convocarsi entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 24

L'Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Proviviri, formato da tre membri, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra membri degli organi, o tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, il giudizio emesso è inappellabile.

ARTICOLO 25

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi dei sostenitori, dalle libere oblazioni degli associati, dalle donazioni e lasciti testamentari di qualunque persona che intenda aiutare l'opera dell'associazione, dagli introiti derivanti da manifestazioni atte a reperire i fondi necessari all'attività, da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, da contributi di privati e da erogazioni di enti pubblici, nonché da ogni altra entrata ammessa dalla Legge n. 266/91 che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di importo superiore a Euro 2.000,00 sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge n. 266/91, così come dovrà avvenire per l'utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione sempre in armonia con le finalità predette.

Tutti gli atti giuridici necessari e consequenziali verranno compiuti dal Presidente.

ARTICOLO 26

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e beni mobili registrati e non, azioni, obbligazioni o altri titoli pubblici o privati, donazioni lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede sociale e che può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 27

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 28

In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali fondi residui saranno devoluti alla Caritas Decanale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, e riserve ai soci.

ARTICOLO 29

In caso di mancata nomina del Collegio dei Proviviri da parte dell'Assemblea, le controversie che sorgessero fra gli associati in conseguenza del rapporto associato e fra gli associati e l'Associazione, saranno deferite per la loro soluzione, ad un collegio arbitrale amichevole compositore, composto da tre membri, due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo sarà il Decano del Decanato di Varese o un suo delegato.

ARTICOLO 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia. con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 266/91 ed alla legislazione regionale sul volontariato.

Approvato in ass.straordinaria del 14.12.2012 a rogito notaio dott. Cirillo